



Associazione Filarmonica Madonna di Buja APS

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 23 settembre 2022

L'anno **2022**, il giorno **23** del mese di **settembre**, alle ore 20:30, presso la sede sociale in Piazza Madonna n.35 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Filarmonica Madonna di Buja APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, sig. Zanier Samuel.

Il Presidente dopo aver constatato la presenza, in proprio o per delega, di n. 26 soci aventi diritto al voto su n. 41 soci aventi diritto al voto iscritti all'Associazione, come da documento con le sottoscrizioni dei presenti in allegato sub.A, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione secondo le modalità ed i quorum dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del DL 117/2017 e successive modifiche, e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificata la correttezza delle deleghe, le stesse vengono conservate agli atti dell'Associazione. Il Presidente chiama a fungere da verbalizzante il segretario sig. Tosolini Federico.

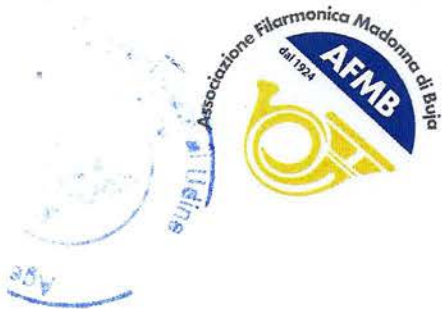
Compiuti gli accertamenti di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare il primo punto all'ordine del giorno, informando i presenti che è

P.zza Madonna 35 - 33030 Buja (UD) – C.F. 82001640307

✉ info@filarmonicamadonna.it – filarmonicamadonna@pec.it

🌐 www.filarmonicamadonna.it

*Iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Buja
Affiliata all'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome
Iscritta nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 925*



necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto a quanto richiesto dall'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), tramite PEC datata il 9 agosto scorso. Le modifiche sono necessarie ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS e riguardano gli articoli n.7 e n.20 dello statuto, lasciando invariato il resto del documento. Il segretario presenta agli intervenuti i due articoli come modificati, evidenziando le differenze con gli articoli dello statuto vigente. La proposta integra e sostituisce lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto costitutivo del 26 novembre 1967 come modificato e integrato dalle Assemblee straordinarie dei soci del 29 gennaio 2010 e del 29 maggio 2019. Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea con voti favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di APPROVARE il nuovo Statuto dell'Associazione Filarmonica Madonna di Buja APS, costituito da 35 articoli in allegato sub.B al presente atto e ne forma parte integrante;

Di INCARICARE il Presidente e il Segretario alla sottoscrizione dell'allegato Statuto;

Di INCARICARE il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Non essendovi altri punti sui quali deliberare per esaurimento degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente alle ore 21.30 dichiara sciolta l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Tosolini Federico



Il Presidente

Zanier Samuel



REGISTRATO a TOLMEZZO il 3 OTT. 2022
Al N° 704 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € - ESEUTE
consegnato in pari data 3 OTT. 2022



Il Funzionario area
Marisa Gardol

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

“Associazione Filarmonica Madonna di Buja APS”

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione Filarmonica Madonna di Buja APS, di seguito indicata anche come “Associazione”, istituita nel 1924 e costituita con atto pubblico il 26 novembre 1967, è retta dal presente Statuto.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Buja. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Buja non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Organo di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi, finalità e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa esercita, ai sensi dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale individuate dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017;

4. L'Associazione intende perseguire la seguente finalità:

- Perpetuare e valorizzare le tradizioni bandistiche di Madonna di Buja e diffondere la cultura musicale, curando specifiche attività rivolte alla collettività con l'impegno dei Soci.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Favorire ogni attività diretta a studiare, incrementare, estendere e migliorare la conoscenza della musica intesa come manifestazione culturale;
- b) Collaborare con le istituzioni pubbliche o private, nazionali o estere al fine di favorire la divulgazione della cultura musicale, il confronto e lo scambio culturale;
- c) Svolgere manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali, realizzare programmi e iniziative culturali, anche in collaborazione con altri gruppi e Associazioni;
- d) Promuovere e organizzare conferenze, dibattiti, mostre, concerti, studi, ricerche e ogni altra attività utile alla diffusione della cultura in genere e di quella musicale in particolare;
- e) Partecipare a gare e concorsi musicali e canori e attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale;

- 
- f) Istituire e gestire una Scuola di Musica con lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale e intellettuale dei giovani e dell'intera comunità, creando momenti di ritrovo e aggregazione;
 - g) Costituire al proprio interno gruppi artistico-musicali;
 - h) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del D.Lgs 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Decreto Legislativo e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del D.Lgs 117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
4. L'Associazione potrà, ex art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017, stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni. Queste sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

- 
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di Amministrazione.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all'Organo di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Tale domanda deve contenere l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale ed eventuali recapiti telefonici. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che

saranno emanate dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea, a partecipare alla vita associativa.

2. L'Organo di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'Organo di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) Eleggere gli organi associativi e partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi e controllarvi l'andamento;
- c) Frequentare i locali dell'Associazione;
- d) Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- e) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- f) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare quest'ultimo diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) Versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
- b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Organo di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- c) Decesso;
- d) Esclusione.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) Aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.

3. Il socio può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea tramite voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interessato. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, presentando le proprie controdeduzioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il

ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione e comunque nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea dei soci;
 - b) L'Organo di Amministrazione (consiglio direttivo);
 - c) L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs 117/2017;
 - d) L'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, iscritti da almeno tre (3) mesi. Ciascun associato a diritto ad un voto.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato. Si applica l'articolo 2372 commi 4 e 5 del Codice civile, in quanto compatibili.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera dell'Organo di Amministrazione, almeno una volta l'anno, e comunque entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione;
 - b) Su richiesta motivata ed indirizzata all'Organo di Amministrazione da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno

e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- c) Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- d) Determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell'Organo di Amministrazione;
- e) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs 117/2017;
- f) Eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017;
- g) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;

- 
- i) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 117/2017, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'Organo di Amministrazione o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota

associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. I genitori sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - L'organo di Amministrazione: composizione e durata in carica

1. L'organo di Amministrazione è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Amministratore, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo organo di Amministrazione.

Art.17 - L'organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 
- 
- 
1. L'organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3(un terzo) degli Amministratori.
 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto (posta, e-mail), il quale deve pervenire agli Amministratori almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli Amministratori.
 4. L'organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
 5. Le riunioni dell'organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
 6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
 7. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze dell'organo di Amministrazione

1. L'organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- 
- c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere, se tale ruolo non è assolto dal segretario;
 - e) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. L'organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione e può avvalersi della collaborazione di soci esterni all'organo stesso.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente. Si occupa in generale

degli atti amministrativi e burocratici. Per tali incombenze può avvalersi della collaborazione di Soci esterni all'Organo di Amministrazione.

4. Il Tesoriere è responsabile del Fondo Sociale. Tiene ed è custode del patrimonio dell'Associazione, controlla ed esegue la gestione contabile tenendo il registro delle entrate e delle uscite, e ne riferisce all'Organo di Amministrazione. Per tali incombenze può avvalersi della collaborazione di Soci esterni all'Organo di Amministrazione.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, rappresenta l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno dell'Organo di Amministrazione e dura in carica quanto l'organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale deroga, per gravi motivi decisi dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
3. La carica di Presidente può essere revocata dall'Organo di Amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione. In caso di dimissioni esse devono essere rassegnate mediante comunicazione scritta.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione;

d) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Amministratore.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione

1. La carica di Amministratore si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Amministratori cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza degli Amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, l'Amministratore

più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Amministratori, gli Amministratori cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 l'Assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) Esercitare il controllo contabile;
- d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017;
- e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso decreto. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del D.Lgs 117/2017, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

- 
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti, anche se monocratico.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i Direttori Generali, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.25 - Il Maestro Direttore

1. La direzione artistica dell'Associazione viene affidata ad un Maestro Direttore nominato dall'Organo di Amministrazione, che ha la responsabilità di tutti gli aspetti della programmazione e dell'attività musicale, rispondendone direttamente all'Organo di Amministrazione. Il Maestro Direttore fa parte di tale organo, partecipa alle sedute con diritto di parere consultivo ma senza diritto di voto.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f) Il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;

- 
- d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del D.Lgs 117/2017;
 - h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle altre norme competenti in materia.

Feb 2017

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.30 - Bilancio sociale ed informativa sociale

1. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a euro 100'000,00 (centomila/00) l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet e nel sito internet della rete associativa gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ai dirigenti ed associati.
2. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a euro 1'000'000,00 (un milione/00) annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il

Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.31- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del D.Lgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs 117/2017.

TITOLO VIII

LA SCUOLA DI MUSICA

Art.32 - Della scuola di musica

1. L'Associazione potrà, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, promuovere e gestire presso la propria sede o altre sedi idonee corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica. I corsi sono aperti a tutti senza alcuna discriminazione.

Art.33 - Gli scopi

1. La Scuola di Musica ha lo scopo di promuovere e coordinare corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stages e ogni

altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra i giovani sia tra gli adulti. La Scuola si propone inoltre di:

- a) Fornire un servizio culturale e sociale stabile, in permanente contatto con le Istituzioni scolastiche operanti nel territorio, favorendo lo sviluppo di una proficua collaborazione;
- b) Offrire a tutti i cittadini, e ai giovani in particolare, la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere tecnico, professionale e ricreativo, costituendo utile base per la prevenzione del disagio giovanile;
- c) Favorire con la propria struttura organizzativa, la realizzazione di programmi e iniziative musicali e culturali in collaborazione con altri gruppi e associazioni;
- d) Promuovere conferenze, dibattiti, mostre, concerti, studi, ricerche e ogni altra attività utile alla diffusione della cultura in genere e di quella musicale in particolare.

Federica

Art.34- L'organizzazione

1. Dal punto di vista organizzativo, la Scuola di Musica fa capo all'Organo di Amministrazione e la direzione dei corsi fa capo all'Organo di Amministrazione stesso.
2. Il funzionamento della Scuola potrà essere disciplinato da apposito Regolamento, approvato dall'assemblea dei Soci.
3. L'iscrizione ai corsi della Scuola prevede anche l'iscrizione nel libro dei Soci dell'Associazione e comporta l'accettazione integrale delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamento interni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art.35 - Norme di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Madonna di Buja, il 23 settembre 2022

Zanier Samuel

Federico Tosolini

Federico Tosolini

[Signature]

Assemblea straordinaria del 23 Settembre 2022 per le modifiche statutarie

Elenco presenti

	Nome e cognome	Data di nascita	Firma
1	BATTIGELLO Filippo	13-04-2004	<i>Filippo Battigello</i>
2	BATTIGELLO Vanni	14-02-1967	<i>DS B. Battigello</i>
3	BATTIGELLO Veronica	19-06-1992	<i>Batt Veronica Battigello</i>
4	BISSON Mauro	14-06-1971	<i>Mauro Bissone</i>
5	BRIANTE Jessica	12-01-1998	
6	CALLIGARO Angelica	04-11-2005	IL GENITORE <i>Bruno Calligaro</i>
7	CALLIGARO Bruno	07-03-1964	<i>Bruno Calligaro</i>
8	CALLIGARO Giulia	21-06-2009	
9	CALLIGARO Laura	08-05-1992	<i>Laura Calligaro</i>
10	CALLIGARO Michele	25-04-1984	
11	CALLIGARO Umberto	23-05-1989	<i>Umberto Calligaro</i>
12	CIANI Letizia	30-03-2004	<i>Letizia Ciani</i>
13	COMORETTO Anna	12-10-1999	il delegato <i>Carlo Paulucci</i>
14	COMORETTO Aurora	01-02-2005	il genitore <i>Carlo Paulucci</i>
15	DE LA PAZ Jasell	21-01-2011	
16	DRIUSSI Eleonora	30-10-1998	<i>Eleonora Driussi</i>
17	FORTUNATO Raffaele	13-11-1978	<i>Fortunato Raffaele</i>
18	GIULIANIS Caterina	08-06-2013	
19	GIULIANIS Eleonora	09-12-2009	
20	LOMBINO Mirko	20-02-2009	
21	MACORIG Marianna	22-01-2003	<i>Marianna Macorig</i>

	Nome e cognome	Data di nascita	Firma
22	MACORIG Riccardo	05-07-1989	IL DELEGATO Riccardo Macorig
23	MARCUZZI Nicolas	10-10-1995	Il delegato
24	MINISINI Samuel	05-02-2009	
25	MITTONE Giulia	10-09-2010	
26	PAPINUTTI Rossella	30-04-1983	
27	PAULUZZI Carla	28-05-1971	Carla Pauluzzi
28	PAULUZZI Caterina	26-03-1970	Pauluzzi
29	PAULUZZI Roberto	03-04-1967	Roberto Pauluzzi
30	PONTELLI Alice	12-05-2004	
31	REVELANT Clarissa	20-06-2008	
32	RIDOLFO Diego	26-04-2011	
33	RIDOLFO Guido	13-05-2004	Guido Ridolfo
34	RONCOLETTA Sofia	21-01-2011	
35	ROSU NARCIS Cristian	07-01-2009	
36	TONDO Rodolfo	02-03- 03-02 1987	Rodolfo Tondo
37	TONIZZO Emiliana	08-10-1980	Il delegato
38	TOSOLINI Federico	28-10-1976	Federico Tosolini
39	TOSOLINI Paolo	25-11-1948	IL DELEGATO Paolo Tosolini
40	ZANIER Samuel	31-01-1992	
41	ZIRALDO Matteo	31-07-1982	Matteo Ziraldo